



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per la pubblica sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria
delle Comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Trasmissione via PEC

Oggetto: Trasporto passeggeri su pullman turistici e scuolabus – Dotazione di estintori – Quesito
Vs. Rif. 300/A/7871/17/113/31 del 20/10/2017

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, circa l'utilizzo di estintori durante la circolazione su strada di pullman turistici e scuolabus si rappresenta quanto segue.

Il D.M. 18 aprile 1977 del Ministero dei Trasporti, al punto 5.5.8 dell'Allegato tecnico, specifica le previsioni degli estintori di incendio e delle cassette di pronto soccorso da porre in dotazione sui veicoli adibiti al trasporto delle persone, quali pullman turistici e scuolabus.

Il punto 5.5.8 stabilisce che gli estintori devono essere approvati e riconosciuti idonei all'impiego in locali chiusi dal Ministero dell'Interno. Sulla scorta delle conoscenze tecniche all'epoca di stesura del decreto medesimo, vengono indicati, in funzione dei posti, due tipologie di estintori, segnatamente estintori a schiuma da 5 litri ed estintori a neve carbonica da 2 kg.

Si specifica, inoltre, che gli estintori indicati possono essere sostituiti da estintori di efficienza equivalente.

Per stabilire l'efficienza equivalente di un estintore non devono essere considerate solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l'azionamento dell'estintore potrebbe comportare sugli occupanti. Il punto 5.5.8, infatti, si chiude affermando che devono essere esclusi tutti gli estintori, ancorché approvati dal Ministero dell'Interno, che possano, all'atto dell'impiego su veicoli, sviluppare gas velenosi.

Sulla scorta delle considerazioni precedenti e, tenuto conto che la previsione degli estintori è l'attacco di un principio di incendio nell'abitacolo del veicolo destinato al trasporto di persone, devono non ritenersi idonei gli estintori che utilizzino, quale agente estinguente, la polvere.

Ad oggi, gli estintori portatili approvati e riconosciuti dal Ministero dell'Interno devono essere omologati ai sensi e per gli effetti del DM 7/01/2005 il quale, per la qualifica delle prestazioni indica, quale norma tecnica di riferimento, la EN 3/7:2004 "Estintori d'incendio portatili, Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova".

La norma EN 3/7 classifica gli estintori secondo le seguenti tipologie:

- Estintori a base d'acqua, compresi gli estintori a schiuma;
- Estintori a polvere;
- Estintori a biossido di carbonio;
- Estintori a idrocarburi alogenati;
- Estintori ad agente pulito (Clean Agent).

Tutto quanto sopra premesso, a parere della scrivente Direzione, gli estintori a schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base d'acqua, compresi gli estintori a schiuma, omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri, mentre gli estintori a neve carbonica da 2 kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO₂), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 kg.

IL DIRETTORE CENTRALE
(LITURIO)

COPIA DI LAVORO